## ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 07/06/2022 (punto N 7)

Delibera N 627 del 07/06/2022

Proponente

STEFANIA SACCARDI

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Roberto SCALACCI

Direttore Roberto SCALACCI

*Oggetto:* 

L.R. 3/94. PIANO DI PRELIEVO DEL CINGHIALE NELLE AREE NON VOCATE NEL PERIODO GIUGNO 2022-MAGGIO 2023

Presenti

Eugenio GIANI Stefania SACCARDI Simone BEZZINI Stefano CIUOFFO Leonardo MARRAS Monia MONNI

Alessandra NARDINI Serena SPINELLI

Assenti

Stefano BACCELLI

ALLEGATI N°1

#### ALLEGATI

Denominazione	Pubblicazione	Riferimento
A	Si	Piano di Prelievo

## STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

# Allegati n. 1

A Piano di Prelievo

ed7b7a8b9e2db7cb733130da925fbad06516a4ab9cd833ba86ce3d0cc63b6723

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

Visto l'articolo 11-quaterdecies, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria" che recita: "Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituti, degli istituiti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157.;

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ed in particolare l'art. 28 bis;

Vista la legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 "Calendario venatorio e modifiche alla legge 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ed in particolare l'articolo 7, comma 6 che recita "Nel rispetto delle indicazioni contenute, nel piano faunistico venatorio, la Giunta regionale approva, previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), piani di abbattimento in forma selettiva di ungulati distinti per sesso e classi di età ed indicanti il periodo di prelievo nel rispetto della normativa vigente..";

Visto il D.P.G.R. 48/R del 5 settembre 2017 "Regolamento di attuazione della l.r. n. 3 del 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") e della l.r. n. 10 del 9 febbraio 2016 (legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/94)"ed in particolare il Titolo VI;

Considerato che ai sensi dell'art. 28 bis comma 4 della predetta l.r. 3/94, la gestione degli ungulati nelle aree non vocate ha finalità non conservative;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 580 del 24 maggio 2021 "l.r. 3/94. approvazione del piano di gestione e calendario venatorio sulla specie cinghiale nelle aree non vocate della Regione Toscana per il periodo giugno 2021-maggio 2022";

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione del 3 dicembre 2018 relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate:

Visto il Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;

Visto il Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione del 7 aprile 2021 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana;

Vista l' Ordinanza n. 1/2022 Misure di controllo e prevenzione della Peste suina africana del Commissario straordinario alla Peste Suina Africana;

Considerato il Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione della peste suina , presentato alla Commissione europea in data 30 giugno 2021 dal Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 652/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014;

Considerato il Manuale delle emergenze da Peste Suina Africana in popolazioni di suini selvatici» del Ministero della Salute, del 21 aprile 2021 nonché delle indicazioni dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) del 25 gennaio 2022;

Visto il documento tecnico del 21 aprile 2021 sulla «Gestione del cinghiale e peste suina africana Elementi essenziali per la redazione di un piano di gestione» redatto dai Ministeri della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali e della transizione ecologica;

Vista la Delibera n. 1403 del 27/12/2021, con la quale veniva approvato il "Protocollo integrato di sorveglianza e prevenzione della Peste Suina Africana in Regione Toscana per il biennio 2021-2022";

Visto il DL 17 febbraio 2022, n. 9, convertito con Legge 7 aprile 2022, n. 29, recante "Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)." in relazione alla situazione epidemiologica corrente ed in particolare l'art. 1 comma 1, che indica come le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottano il Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale, di seguito denominato PRIU, e il comma 4 che indica come il PRIU è adottato previo parere dell'ISPRA e del CEREP (Centro di Referenza Nazionale per lo studio delle malattie da Pestivirus e Asfivirus);

Considerato il documento tecnico ISPRA del 15 marzo 2022 "nota informativa per la redazione del "Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie Cinghiale (Sus scrofa)" ai sensi del D.L. n. 9 del 17 febbraio 2022 "Misure urgenti di prevenzione e contenimento della diffusione della peste suina africana – PSA";

Considerato che nello stesso documento, nella trattazione "Quadro normativo e autorizzativo" del PRIU per gli aspetti di competenza di ISPRA, viene indicato come il parere, ove esplicitamente richiesto, è espresso anche ai sensi della L. 248/05, art. 11-quaterdecies comma 5, per le attività di prelievo selettivo in caccia;

Considerata la nota di cui prot. n. 0123976 del 23.03.2022 "Peste suina africana - piani regionali di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (Sus scrofa) ex Decreto legge 17 febbraio 2022, n. 9 pubblicato nella Gazzetta ufficiale Serie generale n. 40 del 17 febbraio 2022", inviata al Commissario

Straordinario alla peste suina africana da parte del Responsabile Settore Prevenzione Collettiva della Regione Toscana;

Visto il documento "Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini di allevamento e nella specie Cinghiale (*Sus scofa*) in Regione Toscana (DL 17 febbraio 2022, n. 9, art. 1);

Considerato che il suddetto documento è stato inviato, come previsto dalla sopra citato DL 9/2022, ad ISPRA ed al CEREP per il parere, con nota di cui prot. 0183938 del 5.05.2022, da parte del Direttore della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Toscana;

Considerato che nel documento sopra richiamato si richiedeva il parere previsto ai sensi della L. 248/05, art. 11-quaterdecies comma 5, per il prelievo selettivo del cinghiale in tutte le aree cacciabili regionali (vocate e non vocate alla specie) durante tutto l'arco annuale;

Visti il parere del CEREP sul suddetto documento di cui prot. n. 222260 del 30 maggio 2022 che richiede la revisione e l'integrazione di alcune parti del PRIU relativi agli aspetti sanitari;

Visto il parere favorevole dell'ISPRA sul suddetto documento contenuto nella nota di cui prot. n. 222260 del 30 maggio 2022, in cui si suggeriscono tre revisioni tecniche relativi ai prelievi del cinghiale;

Dato atto che per le integrazioni richieste dal CEREP sono necessari approfondimenti e azioni che richiedono tempi più lunghi mentre i suggerimenti proposti da ISPRA relativi al prelievo del cinghiale possono essere immediatamente valutati;

Considerata l'urgenza di assicurare la continuità del prelievo selettivo del cinghiale terminato il 31.05.2022, si ritiene necessario approvare lo stralcio del PRIU inerente il prelievo del cinghiale nelle aree non vocate previa valutazione dei suggerimenti tecnici di ISPRA, rinviando ad un successivo atto l'integrale approvazione del PRIU;

Considerata la revisione tecnica suggerita da ISPRA inerente l'attivazione del foraggiamento attrattivo, si ritiene di non attivare tale misura, in considerazione del fatto che nell'attuale contesto tecnico/giuridico (il divieto previsto nella legge 221/2015 all'art. 7 comma 2 e la previsione di una possibile deroga a tale divieto contenuto nel documento tecnico del 21 aprile 2021 sopracitato) l'attivazione di questo strumento potrebbe portare a situazioni di forte incertezza in fase d'applicazione;

Considerata la revisione tecnica suggerita da ISPRA relativa all'individuazione di ulteriori aree prioritarie di intervento si sottolinea che in considerazione della presenza diffusa di un numero pari a 4.707 allevamenti suinicoli sul territorio regionale è stato previsto un aumento generalizzato del piano di prelievo su tutto il territorio e pertanto non si ritiene di dover individuare aree di intervento limitate territorialmente. Inoltre riguardo alla richiesta di prevedere celeri interventi al fine di escludere o limitare la circolazione di cinghiali in ambiti urbani o periurbani, si ritiene che l'applicazione della l.r. 70/2019 sia idonea a tale scopo;

Dato atto che la revisione tecnica suggerita da ISPRA relativa all'indicazione di limitare a tre mesi il prelievo del cinghiale in modalità collettiva, viene recepita;

Visti i seguenti tempi di prelievo nelle aree non vocate modificati come indicato da ISPRA:

Prelievo venatorio selettivo: tutto l'arco annuale (con l'esclusione dei giorni di martedì e venerdì);

Prelievo venatorio in girata: 1° ottobre- 31 gennaio nei giorni previsti dal Calendario Venatorio (con l'esclusione dei giorni di martedì e venerdì), per un periodo massimo di tre mesi come indicato nel Calendario Venatorio;

Prelievo venatorio in forma singola: 1° ottobre-31 dicembre nei giorni previsti dal Calendario Venatorio (con l'esclusione dei giorni di martedì e venerdì);

Prelievo venatorio in braccata: 1° ottobre- 31 gennaio nei giorni previsti dal Calendario Venatorio (con l'esclusione dei giorni di martedì e venerdì), per un periodo massimo di tre mesi come indicato nel Calendario Venatorio;

Visto il documento "Cinghiale - Piano di Prelievo nelle aree non vocate della Regione Toscana per il periodo giugno 2022 - maggio 2023" di cui all'allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che tale Piano rappresenta per ogni Unità dei gestione (Distretti, AFV, AAV) il Piano minimo di prelievo;

Considerato che nel suddetto documento sono riportate, relativamente alle necessità di riequilibrio delle popolazioni, le indicazioni di correzione per la struttura del prelievo annuale (classi di sesso e di età, con percentuale maggiore sulle femmine adulte);

Ritenuto opportuno specificare che per l'attuazione dei piani di prelievo selettivo approvati con le presente deliberazione, il prelievo è consentito, nei periodi previsti, per cinque giorni la settimana escluso il martedì e il venerdì, anche in caso di terreno coperto da neve, nel periodo compreso tra un'ora prima del sorgere del sole e un'ora dopo il tramonto. Per le altre tecniche l'orario di termine coincide con il tramonto del sole;

Ritenuto opportuno specificare che per esercitare la caccia di selezione il cacciatore deve essere in possesso del tesserino venatorio regionale, cartaceo o digitale, di cui all'art. 6 della l.r. 20/2002, nonché di contrassegni e schede di prelievo;

Ritenuto opportuno specificare che, oltre ai sistemi di registrazione delle uscite e dei capi abbattuti previsti dagli ATC e dalle Aziende Faunistiche, nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 di gennaio, le prescritte annotazioni devono essere effettuate anche sul tesserino venatorio regionale;

Ritenuto opportuno specificare che l'attuazione dei piani, avvenga con il prelievo "a scalare" dei capi previsti in abbattimento, nelle modalità previste al comma 6 dell'art. 28 bis della sopra citata l.r. 3/94, allo scopo di raggiungere il massimo equilibrio tra le diverse classi di sesso e di età, comunque incentivando l'attuazione dei prelievi su femmine e piccoli, nel rispetto della struttura di prelievo prevista dall'Allegato al presente atto;

Ritenuto opportuno stabilire le seguenti indicazioni per l'attuazione del Piano di Prelievo nelle aree non vocate della Regione Toscana per il periodo giugno 2022 - maggio 2023:

- il prelievo nelle aree non vocate per il cinghiale è organizzato in Unità di gestione non conservativa (Aziende Faunistiche e Agrituristico Venatorie o loro porzioni; Distretti di gestione non conservativa gestiti dagli ATC, che includono le eventuali ZRV);

- gli ATC provvedono ad individuare/modificare i distretti di cui sopra, coordinando la loro gestione per il prelievo selettivo sul cinghiale con quella relativa alla caccia di selezione delle altre specie ungulate. In tali distretti, gli ATC provvedono a organizzare la gestione e

l'accesso dei cacciatori aventi diritto nel rispetto di quanto previsto dal DPGR 48/R/2017;

- sono ammessi alla caccia di selezione sul cinghiale nei distretti di gestione non conservativa:
- a) i cacciatori iscritti all'ATC in possesso di abilitazione al prelievo selettivo sul cinghiale;
- b) i proprietari e conduttori di fondi agricoli in possesso di abilitazione al prelievo selettivo sul cinghiale, iscritti all'ATC.
- i titolari delle Aziende Faunistico Venatorie ed Agrituristico Venatorie, per le porzioni incluse in area non vocata alla specie cinghiale, provvedono a organizzare le attività di prelievo selettivo sulla specie. Sono ammessi alla caccia di selezione sul cinghiale negli Istituti privati o loro porzioni ricadenti nelle aree non vocate alla specie i titolari ed ospiti delle aziende faunistico e agrituristico venatorie, in possesso di abilitazione al prelievo selettivo sul cinghiale, o accompagnati da personale abilitato, nel territorio di propria competenza.
- ciascun ATC provvede a organizzare la distribuzione delle schede di prelievo (o a dotare i cacciatori e i titolari delle Aziende Faunistiche e Agrituristico Venatorie di sostitutivi mezzi di teleprenotazione delle uscite) e fornisce i contrassegni inamovibili da apporre sui capi abbattuti. L'ATC provvede a fornire schede e contrassegni ai Titolari degli Istituti Faunistici privati;
- l'ATC e i Titolari delle AFV e AAV provvedono a rendicontare alla Regione con cadenza mensile l'esito delle attività di prelievo effettuate con particolare riferimento al numero di uscite effettuate, al numero di capi prelevati ed alla loro suddivisione in classi di sesso ed età inserendo tali informazioni nel Portale Regionale TosCaccia.

Ritenuto opportuno delegare il dirigente della competente struttura ad adottare eventuali modifiche al piano di prelievo necessarie al fine di correggere meri errori materiali relativi alla concreta quantificazione dei capi prelevabili, nel rispetto delle motivazioni tecniche che hanno portato all'approvazione del presente piano;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri al carico del bilancio regionale;

#### A VOTI UNANIMI

#### **DELIBERA**

- 1) di approvare il documento "Cinghiale Piano di Prelievo nelle aree non vocate della Regione Toscana per il periodo giugno 2022 maggio 2023" di cui all'allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente atto. Tale Piano rappresenta per ogni Unità dei gestione (Distretti, AFV, AAV) il Piano minimo di prelievo.
- 2) di stabilire i seguenti tempi di prelievo:

Prelievo venatorio selettivo: tutto l'arco annuale (con l'esclusione dei giorni di martedì e venerdì);

Prelievo venatorio in girata: 1° ottobre- 31 gennaio nei giorni previsti dal Calendario Venatorio (con l'esclusione dei giorni di martedì e venerdì), per un periodo massimo di tre mesi come indicato nel Calendario Venatorio;

Prelievo venatorio in forma singola: 1° ottobre-31 dicembre nei giorni previsti dal Calendario Venatorio (con l'esclusione dei giorni di martedì e venerdì);

Prelievo venatorio in braccata: 1° ottobre- 31 gennaio nei giorni previsti dal Calendario Venatorio (con l'esclusione dei giorni di martedì e venerdì), per un periodo massimo di tre mesi come indicato nel Calendario Venatorio;

- 3) di disporre che per l'attuazione dei piani di prelievo selettivo approvati con le presente deliberazione, il prelievo è consentito, nei periodi previsti, per cinque giorni la settimana escluso il martedì e il venerdì, anche in caso di terreno coperto da neve, nel periodo compreso tra un'ora prima del sorgere del sole e un'ora dopo il tramonto. Per le altre tecniche l'orario di termine coincide con il tramonto del sole;
- 4) di stabilire che per esercitare la caccia di selezione il cacciatore deve essere in possesso del tesserino venatorio regionale, cartaceo o digitale, di cui all'art. 6 della l.r. 20/2002, nonché di contrassegni e schede di prelievo;
- 5) di stabilire che, oltre ai sistemi di registrazione delle uscite e dei capi abbattuti previsti dagli ATC e dalle Aziende Faunistiche, nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 di gennaio, le prescritte annotazioni debbono essere effettuate anche sul tesserino venatorio regionale;
- 6) di stabilire che l'attuazione dei piani, avvenga con il prelievo "a scalare" dei capi previsti in abbattimento, nelle modalità previste al comma 6 dell'art. 28 bis della sopra citata l.r. 3/94, allo scopo di raggiungere il massimo equilibrio tra le diverse classi di sesso e di età, comunque incentivando l'attuazione dei prelievi su femmine e piccoli, nel rispetto della struttura di prelievo prevista dall'Allegato al presente atto;

## 7) di stabilire che:

- il prelievo nelle aree non vocate per il cinghiale è organizzato in Unità di gestione non conservativa (Aziende Faunistiche e Agrituristico Venatorie o loro porzioni; Distretti di gestione non conservativa gestiti dagli ATC, che includono le eventuali ZRV);
- gli ATC provvedono ad individuare/modificare i distretti di cui sopra, coordinando la loro gestione per il prelievo selettivo sul cinghiale con quella relativa alla caccia di selezione delle altre specie ungulate. In tali distretti, gli ATC provvedono a organizzare la gestione e

l'accesso dei cacciatori aventi diritto nel rispetto di quanto previsto dal DPGR 48/R/2017;

- sono ammessi alla caccia di selezione sul cinghiale nei distretti di gestione non conservativa:
- a) i cacciatori iscritti all'ATC in possesso di abilitazione al prelievo selettivo sul cinghiale;
- b) i proprietari e conduttori di fondi agricoli in possesso di abilitazione al prelievo selettivo sul cinghiale, iscritti all'ATC.
- i titolari delle Aziende Faunistico Venatorie ed Agrituristico Venatorie, per le porzioni incluse in area non vocata alla specie cinghiale, provvedono a organizzare le attività di prelievo selettivo sulla specie. Sono ammessi alla caccia di selezione sul cinghiale negli Istituti privati o loro porzioni ricadenti nelle aree non vocate alla specie i titolari ed ospiti delle aziende faunistico e agrituristico venatorie, in possesso di abilitazione al prelievo selettivo sul cinghiale, o accompagnati da personale abilitato, nel territorio di propria competenza.
- ciascun ATC provvede a organizzare la distribuzione delle schede di prelievo (o a dotare i cacciatori e i titolari delle Aziende Faunistiche e Agrituristico Venatorie di sostitutivi mezzi di teleprenotazione delle uscite) e fornisce i contrassegni inamovibili da apporre sui capi abbattuti. L'ATC provvede a fornire schede e contrassegni ai Titolari degli Istituti Faunistici privati;
- l'ATC e i Titolari delle AFV e AAV provvedono a rendicontare alla Regione con cadenza mensile l'esito delle attività di prelievo effettuate con particolare riferimento al numero di uscite effettuate, al numero di capi prelevati ed alla loro suddivisione in classi di sesso ed età inserendo tali informazioni nel Portale Regionale TosCaccia.

8) di delegare il dirigente della competente struttura ad adottare eventuali modifiche al piano di prelievo necessarie al fine di correggere meri errori materiali relativi alla concreta quantificazione dei capi prelevabili, nel rispetto delle motivazioni tecniche che hanno portato all'approvazione del presente piano.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente ROBERTO SCALACCI

Il Direttore ROBERTO SCALACCI